

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FERRANTE, BRUNO GANERI, ANGIUS, BARRILE, BATTAFARANO, BERTONI, CAZZARO, CRESCENZIO, DE MARTINO Guido, FASSONE, GIARETTA, MICELE, MIGNONE, MONTAGNINO, MURINEDDU, NIEDDU, PAPPALARDO, PASQUINI, PELELLA, PIATTI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTORI, UCCHIELLI, VERALDI e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1996

Emissione di prestiti obbligazionari *bontour* per il finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore turistico

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi della finanza pubblica ha ripercussioni dirette sull'equilibrio finanziario degli enti territoriali. La riduzione dei trasferimenti, realizzata negli ultimi anni, ha reso necessario istituire fonti di finanziamento alternative per la realizzazione di nuove opere e per la prosecuzione di investimenti pubblici già avviati.

Un significativo punto di svolta è intervenuto con l'approvazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L'articolo 35 di questa legge stabilisce le regole per l'emissione di titoli obbligazionari di regioni, province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane, consorzi tra enti locali territoriali destinati al finanziamento degli investimenti locali.

Il presente disegno di legge intende arricchire la normativa, prevedendo la creazione di un apposito titolo del debito locale, il *bontour*, espressamente destinato alla raccolta diretta di risparmio sui mercati - nazionali ed internazionali - per finanziare nuove iniziative nel comparto turistico e sostenere gli insediamenti già esistenti.

La carenza di infrastrutture e di servizi turistici penalizza gravemente gli operatori del settore anche in zone di rilevante interesse ambientale e storico-artistico, contribuisce allo spostamento di ingenti flussi di turismo verso altri Paesi e determina la caduta della redditività degli investimenti realizzati dagli imprenditori. L'introduzione di uno strumento finanziario per la raccolta di capitali e la promozione di investimenti offre la possibilità di migliorare la qualità della nostra offerta turistica.

Le regioni e i comuni a particolare vocazione turistica, le grandi città d'arte, le province in espansione hanno un interesse attuale a reperire finanziamenti direttamente sui mercati finanziari. Il *bontour*, disciplinato dal presente disegno di legge, è un ti-

to del debito locale che offre alcuni vantaggi: innanzitutto il tasso sulle emissioni, che non potrà comunque essere superiore all'interesse sui titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente al collocamento del prestito, maggiorato di un punto; è così possibile finanziare gli investimenti ad un tasso d'interesse inferiore di almeno cinque punti a quello offerto da banche e società finanziarie. La concorrenza delle obbligazioni direttamente emesse dall'ente locale può contribuire a ridurre i tassi richiesti dagli istituti di credito. L'ammontare di risorse finanziarie, raccolte con l'emissione *bontour*, è direttamente proporzionale al «merito di credito», cioè alla fiducia che l'ente locale, e la sua amministrazione, raccoglie tra il pubblico dei risparmiatori. I finanziamenti reperiti sul mercato sono vincolati alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessarie a sviluppare e rilanciare il turismo sul territorio.

Potenziati sottoscrittori di questo titolo sono sia singoli risparmiatori che investitori istituzionali che, con l'acquisto di un *bontour* «Città di Firenze» o «Città di Venezia» o «Città di Amalfi» possono direttamente contribuire al restauro, alla rivitalizzazione di un centro storico o al recupero di una costiera abbandonata al degrado ambientale e alla speculazione edilizia. L'interesse a sottoscrivere un *bontour* è accresciuto dagli incentivi previsti dall'articolo 3 del presente disegno di legge: il risparmiatore potrà scegliere tra la riscossione della cedola maturata sul capitale oppure usufruire di un soggiorno nella località prescelta per un valore equivalente. Analogamente, alla scadenza, il possessore potrà riscuotere il valore cartolare del titolo o, in alternativa, un «buono-vacanze» offerto da aziende turistiche convenzionate con il comune emittente sulla base di un predefinito rapporto di concambio. In questo modo, è possibile va-

lorizzare una località di grande attrattiva ma ancora sconosciuta al grande pubblico dei turisti. Per l'ammortamento del prestito l'ente locale ha la facoltà di richiedere il concorso delle imprese turistiche, riunite in opportuni consorzi.

Quando le emissioni *bontour* saranno diffuse tra gli enti locali con un «merito di credito» adeguato (perchè in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 35, commi 2 e 3, della legge n. 724 del 1994) oltre al mercato primario, dove si scambiano i titoli di nuova emissione, si svilupperà un mercato secondario dei titoli già in circolazione: sarà così possibile scambiare un titolo «Città di Viareggio» con un titolo «Città di Taormina».

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, stabilisce che province, comuni, città metropolitane e regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di investimenti per migliorare la ricettività turistica, per contribuire al restauro di beni di valore storico, artistico e monumentale e per la tutela ambientale di zone di particolare interesse naturalistico. All'emissione dei titoli si applicano, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 3, le norme di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il Ministro del tesoro dovrà definire, con apposito regolamento, la tipologia degli investimenti finanziabili con la formula *bontour*, le caratteristiche tecniche dei titoli, i criteri e le procedure per la raccolta del risparmio. Il regolamento dovrà anche indicare l'ammontare delle commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede alcune deroghe alla disciplina gene-

rale della legge n. 724 del 1994 a favore dell'ente locale emittente. In primo luogo, l'emissione di *bontour* non dà luogo per l'ente emittente al divieto di accendere mutui con la Cassa depositi e prestiti, previsto al comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 35 della legge n. 724 del 1994 (una norma penalizzante, che opera come disincentivo alla diffusione di nuovi mezzi di raccolta del risparmio). Per favorire la diffusione di questo nuovo strumento finanziario, il taglio minimo delle emissioni è di limitato ammontare (un milione di lire); si prevede inoltre una deroga alla norma restrittiva (di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 1994) che vincola ad eventuali economie di bilancio la possibilità di riacquistare i titoli da parte dell'ente emittente. Questa norma sarebbe infatti incompatibile con l'articolo 3 del disegno di legge che prevede la possibilità di scambiare i titoli con soggiorni turistici. Proprio l'articolo 3 contiene la principale novità del nuovo prestito obbligazionario. I sottoscrittori del prestito *bontour* possono chiedere la corresponsione degli interessi e il valore nominale del prestito a scadenza o, in alternativa, uno o più soggiorni di valore complessivo equivalente presso strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. In sostanza, si offre al sottoscrittore del *bontour* la possibilità di trasformare un pur modesto accantonamento finanziario in consumo turistico, con un doppio vantaggio per l'ente emittente: un forte impulso al pieno utilizzo delle strutture turistiche locali e alla produzione di reddito; un risparmio sugli oneri finanziari, ove il costo delle convenzioni stipulate con le strutture turistiche sia inferiore a quello per interessi e rimborsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Emissione di bontour)

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati *bontour*, per il finanziamento di investimenti destinati esclusivamente ad almeno una delle seguenti finalità:

- a) miglioramento della ricettività turistica;
- b) tutela ambientale;
- c) restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale.

2. All'emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Il Ministro del tesoro, con regolamento, emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito *bontour*; determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonchè i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati; definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

Art. 2.

(Norme particolari per l'emissione di bontour)

1. All'ente emittente il prestito *bontour* non si applica quanto disposto dall'articolo 35, comma 6, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.

3. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio.

Art. 3.

(Corresponsione delle cedole e rimborso del prestito)

1. Il prestito obbligazionario di cui alla presente legge è collocato alla pari e gli interessi possono essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al comma 5 dell'articolo 35 della citata legge n. 724 del 1994, da usufruire presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.

2. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di concambio, da usufruire presso strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il sottoscrittore, con le stesse modalità di cui al presente comma.

